

QUADRIFOGLIO CORO

Condizioni di assicurazione

Nota Informativa

QUADRIFOGLIO CORO POLIZZA UNIT LINKED

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TERMINOLOGIA

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.

Caricamenti: importo trattenuto dalla Società per far fronte agli oneri di acquisizione e amministrazione del contratto.

Contraente: chi stipula il contratto con la Società.

Data di effetto: è la data di conclusione del contratto e di decorrenza della garanzia assicurativa.

Fondo: è il Fondo scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta, tra quelli messi a disposizione dalla Società, nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dal Contraente stesso.

Giorno Lavorativo: qualunque giorno in cui le Borse Valori Nazionali siano aperte e regolarmente funzionanti.

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; si propone di favorire l'espansione economica dei paesi membri e lo sviluppo multilaterale del commercio mondiale. Attualmente ne fanno parte Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio.

Polizza: il presente contratto assicurativo.

Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Società. Il presente contratto prevede l'investimento in forma di piano di accumulo e quindi il versamento di premi ricorrenti, con le seguenti definizioni:

- premio iniziale, è il premio necessario per l'attivazione del contratto;
- premi ricorrenti sono i premi, stabiliti nell'importo e nella periodicità di versamento dal Contraente, che costituiscono il piano di accumulo;
- Premio aggiuntivo: è il premio, in aggiunta al piano di investimento prestabilito (pac), che il Contraente ha la facoltà di versare, una o più volte, nel corso della durata contrattuale

Premio investito: è il premio al netto delle spese, che viene utilizzato per l'acquisto delle Quote da assegnare al contratto.

Proposta: è il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente chiede di stipulare la polizza.

Quote: ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtualmente suddiviso.

Riscatto: è l'operazione con la quale il Contraente estingue il contratto.

Riscatto parziale: è l'operazione con la quale il Contraente richiede una liquidazione parziale del capitale maturato senza

estinguere il contratto, che resta in vigore per il capitale residuo.

Spese: sono gli oneri a carico del Contraente, vengono calcolati su tutti i premi versati.

Società: Quadrifoglio Vita, la Compagnia di Assicurazioni con la quale viene stipulato il contratto.

Trasferimento di Quote (switch): è ogni operazione, richiesta dal Contraente, che comporta lo smobilizzo di Quote da un Fondo allo scopo di reinvestire il corrispondente controvalore in un altro Fondo.

Valore della Polizza: è il controvalore economico, in lire italiane, delle Quote attribuite alla polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente contratto è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo "Unit Linked", le cui prestazioni sono legate alle Quote dei Fondi interni elencati al successivo art. 15 e descritti all'art. 4 dell'apposito Regolamento.

La Società si impegna ad investire i premi versati dal Contraente, al netto delle spese, in Quote del Fondo interno o dei Fondi interni prescelti dal Contraente stesso al momento della sottoscrizione della Proposta.

Art. 2 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Lettera di conferma, dalle eventuali appendici firmate dalla Società e dal Regolamento dei Fondi interni.

Art. 3 - Data di decorrenza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24.00 della data di effetto indicata in Proposta.

Art. 4 - Durata del contratto.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Premio iniziale e premi ricorrenti.

Il Contraente può attivare uno o più piani a premio ricorrente a condizione che inizialmente abbia versato in un'unica soluzione un premio pari almeno a lire 1.800.000 (premio iniziale o premio di attivazione del contratto).

Il piano di premi ricorrenti può avere una periodicità annuale, semestrale o mensile ed è pagabile per la durata del piano dei versamenti stabilita dal Contraente, a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento del premio iniziale.

In qualsiasi momento il Contraente può:

- modificare l'importo dei premi ricorrenti;
- sospendere il piano di versamento dei premi ricorrenti;
- attivare un nuovo piano di versamento dei premi ricorrenti.

Ad ogni ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di variare la periodicità del piano di versamento dei premi ricorrenti.

I premi versati dal Contraente, al netto delle spese di cui all'art. 6, viene definito "Premio investito" ed è utilizzato per l'acquisto di Quote del Fondo o dei Fondi scelti dal Contraente.

Il valore unitario ed il numero delle Quote vengono determinati secondo i criteri indicati all'art. 8.

L'importo di ogni singolo premio ricorrente non può essere inferiore a:

- L. 1.800.000 se la periodicità è annuale;
- L. 900.000 se la periodicità è semestrale;
- L. 150.000 se la periodicità è mensile;

Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare versamenti aggiuntivi con modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.

Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del premio iniziale e, successivamente, al versamento di ogni premio ricorrente, la Società provvede ad inviare al Contraente una Lettera di conferma contenente le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio alla Società;
- il numero di polizza;
- la data di decorrenza della garanzia assicurativa;
- il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate.

Premio aggiuntivo.

Il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi per tutta la durata del piano, ciascuno di importo non inferiore a L.1.000.000.

Ogni premio aggiuntivo, al netto delle spese, viene utilizzato per l'acquisto di Quote del Fondo o dei Fondi scelti dal Contraente.

Il valore unitario ed il numero delle Quote viene determinato secondo i criteri indicati all'art. 8.

A seguito di ogni versamento aggiuntivo, la Società provvede ad inviare al Contraente la relativa Lettera di conferma contenente:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio aggiuntivo alla Società;
- la data di decorrenza della garanzia relativa al premio aggiuntivo;
- il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate con il premio aggiuntivo;
- il numero ed il valore complessivo delle Quote possedute a quel momento.

Art. 6 - Spese.

Le spese relative al presente contratto, da applicarsi al premio pagato (sia al premio iniziale, che ai premi ricorrenti e aggiuntivi), sono suddivise nel modo seguente:

- spese fisse di emissione:
 - L.50.000 sul premio iniziale;
 - L. 5.000 sui premi ricorrenti
 - L. 20.000 sui premi aggiuntivi
- caricamenti, applicati al premio (iniziale, ricorrente, aggiuntivo), già al netto delle spese fisse, in misura decrescente in base al cumulo dei premi versati. Di seguito

vengono indicate le percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio.

Cumulo premi versati	Caricamento percentuale
Inferiore a 5.000.000	4,00%
Uguale o superiore a L.5 milioni ma inferiore a L.10 milioni	3,00%
Uguale o superiore a L.10 milioni ma inferiore a L.20 milioni	2,50%
uguale o superiore a L.20 milioni ma inferiore a L.50 milioni	2,25%
uguale o superiore a L.50 milioni, ma inferiore a L.100 milioni	2,00%
uguale o superiore a L.100 milioni, ma inferiore a L.200 milioni	1,75%
uguale o superiore a L.200 milioni, ma inferiore a L.500 milioni	1,50%
uguale o superiore a L.500 milioni, ma inferiore a L.1.000 milioni	1,00%
uguale o superiore a L.1.000 milioni, ma inferiore a L.2 miliardi	0,50%
uguale o superiore a L.2 miliardi, ma inferiore a L.5 miliardi	0,40%
uguale o superiore a L.5 miliardi	0,30%

Ai premi ricorrenti e aggiuntivi si applica la percentuale di caricamento corrispondente al cumulo dei premi versati, al netto dei premi riconducibili alle prestazioni già pagate a seguito di eventuali riscatti parziali.

Art. 7 - Revoca della Proposta e diritto di recesso.

Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l'invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società. Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata nella Proposta.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata. Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente, il premio corrispostole al netto delle imposte, dell'eventuale differenza negativa dovuta all'oscillazione del valore delle Quote del Fondo prescelto, nonché delle spese fisse di emissione, quantificate in L. 50.000. Il valore delle Quote sarà quello indicato all'art. 9.

Art. 8 - Attribuzione delle Quote.

Il premio investito viene convertito in Quote del Fondo interno o dei Fondi interni prescelti dal Contraente utilizzando il valore che le stesse Quote hanno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nella quale:

- è stata sottoscritta la Proposta da parte del Contraente in caso di premio iniziale (attivazione del contratto);
- è stato versato il premio ricorrente o aggiuntivo.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Il numero delle Quote assegnate alla polizza sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo o dei Fondi prescelti.

Le Quote acquistate con il premio investito verranno attribuite alla polizza al solo scopo di determinarne il valore.

Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.

Art. 9 - Valore della polizza.

Il valore della polizza nel corso della durata contrattuale, nei casi in cui occorre procedere al relativo calcolo, è pari al numero delle Quote attribuite alla polizza moltiplicato per il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo interessato, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, è intervenuto il ricevimento, da parte della Società:

- della richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o parziale della polizza;
- della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa, nel caso di decesso dell'Assicurato;
- della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa, nel caso di trasferimento della posizione complessiva o parziale ad altro Fondo interno della Società;
- della comunicazione di recesso.

Nel caso in cui, nella settimana presa in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, ai fini di cui sopra il valore unitario delle Quote sarà determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Art. 10 - Trasferimento della posizione ad altro Fondo (switch).

In sede di sottoscrizione della Proposta, il Contraente sceglie il Fondo o i Fondi ai quali destinare il proprio investimento.

Dall'inizio del secondo mese di assicurazione, il Contraente ha la facoltà di richiedere il trasferimento (switch) della propria posizione individuale o di parte di essa ad uno o più dei Fondi gestiti dalla Società in relazione al presente contratto.

La prima operazione di trasferimento effettuata dal Contraente nel corso di ogni anno di durata contrattuale, indipendentemente dal numero di Fondi coinvolti nell'operazione stessa, sarà gratuita, mentre tutte le operazioni successive avranno un costo fisso di L. 50.000, prelevato proporzionalmente dal controvalore totale delle Quote da trasferire.

L'operazione di trasferimento verrà effettuata secondo quanto previsto all'art. 9 e comporterà:

- la determinazione del valore della polizza;
- l'attribuzione del numero delle Quote relative al nuovo Fondo o ai nuovi Fondi prescelti, sulla base del valore della polizza e del valore unitario delle suddette Quote.

Gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi successivi al trasferimento, confluiranno nel nuovo Fondo o nei nuovi Fondi scelti.

La Società provvederà all'invio di una Lettera di conferma dell'avvenuto trasferimento.

Art. 11 - Prestazione in caso di decesso.

Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza, la Società paga ai Beneficiari designati un importo pari al 100% del valore della polizza, calcolato secondo quanto disposto all'art. 9.

Art. 12 - Riscatto.

Il Contraente, trascorsi i 30 giorni relativi al periodo di recesso, può chiedere per iscritto il riscatto totale o parziale delle Quote assegnate al contratto. La richiesta, che può essere formulata compilando gli appositi moduli predisposti dalla Società, deve essere sottoscritta dal Contraente e deve essere trasmessa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a Quadrifoglio Vita S.p.A. Via Stalingrado, n. 53/2 - 40128 Bologna.

La richiesta di riscatto parziale deve contenere l'esplicita indicazione del numero di Quote del Fondo o dei Fondi delle quali il Contraente intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di Quote residue non può essere inferiore a 100.

In caso di errata indicazione del numero delle Quote da riscattare, il riscatto stesso sarà eseguito nel rispetto del limite indicato al capoverso precedente.

Qualora la richiesta di riscatto venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al controvalore delle relative Quote viene applicata una riduzione del 3%.

Il valore delle Quote oggetto di riscatto viene calcolato secondo quanto previsto all'art. 9.

Art. 13 - Opzione di rendita.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi prima della liquidazione ed a condizione che l'Assicurato, alla data della richiesta abbia compiuto il 55° anno di età, il valore di riscatto può essere convertito in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente se e fino a quando sarà in vita l'Assicurato;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia rivalutabile, di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo Assicurato esplicitamente individuato al momento dell'esercizio dell'opzione.

Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo dell'erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

L'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata, calcolato su base annua, non risulti inferiore a L. 2.000.000.

Art. 14 - Pagamenti della Società.

Per i pagamenti della Società, possono essere preventivamente richiesti dalla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In caso di riscatto, viene richiesta fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente.

I documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato sono:

- certificato di morte;
- testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio, rilasciato ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 15 del 4/1/68, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del beneficiario;
- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società.

Le richieste di pagamento sottoscritte dai Beneficiari e la documentazione suddetta dovranno essere inviate a Quadrifoglio Vita S.p.A. Via Stalingrado n. 53/2 - 40128 Bologna.

Per tutte le forme di pagamento della Società, deve essere fornito il codice fiscale del Beneficiario, qualora lo stesso non sia già in possesso della Società.

La Società esegue il pagamento, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge italiana, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

La Società, per ogni pagamento che deve effettuare, si riserva il diritto di dilazionare la liquidazione per un periodo non superiore a trenta giorni, nei casi in cui sia impossibile fissare il valore delle Quote.

Art. 15 - Fondi.

I Fondi interni collegati al presente contratto sono denominati:

- Quadrifoglio Conservativo;
- Quadrifoglio Equilibrato;
- Quadrifoglio Dinamico;
- Quadrifoglio Programma Europa;
- Quadrifoglio Flessibile.

La disciplina di tali Fondi è descritta nell'apposito Regolamento contenuto nel presente fascicolo e costituente parte integrante del contratto.

Nel caso in cui, in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, la Società provveda ad istituire nuovi Fondi, ai quali sia possibile collegare la polizza secondo quanto previsto all'art. 10, il Contraente ne sarà opportunamente informato.

Art. 16 - Liquidazione di un Fondo.

Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all'interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.

I sottoscrittori di ciascuno dei Fondi verranno precedentemente informati, con almeno 3 mesi di anticipo, e potranno selezionare diverse strategie di investimento all'interno delle possibilità offerte da Quadrifoglio Vita.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, anche parzialmente, nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle relative al trasferimento di Quote, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del titolare del vincolo.

Art. 18 - Prestito.

Date le caratteristiche della polizza, sulla stessa non è prevista la concessione del prestito.

Art. 19 - Designazione dei beneficiari.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, trasferimento di Quote, conversione, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 20 - Legislazione applicabile.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Art. 21 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.

Le somme assicurate ed i premi versati sono espressi e regolati in lire italiane.

Art. 22 - Tasse e imposte.

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 23 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o del Beneficiario.

Art. 24 - Materiale informativo.

Entro due mesi dalla fine di ogni anno trascorso dalla data di effetto della polizza, la Società invierà al Contraente un rendiconto riepilogativo nel quale saranno riportati: il numero delle Quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, il valore della polizza con l'indicazione del relativo valore di riscatto.

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO

Art. 1 - Istituzione e denominazione Fondi interni.

La Società ha attivato cinque Fondi, speciali forme di gestione degli investimenti, che vengono denominati:

- Quadrifoglio Conservativo;
- Quadrifoglio Equilibrato;
- Quadrifoglio Dinamico;
- Quadrifoglio Programma Europa;
- Quadrifoglio Flessibile.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo

Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ogni Fondo è del tipo ad accumulazione; l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene pertanto distribuito.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo

Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

Art. 4 - Criteri degli investimenti

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Società mette a disposizione dei Contraenti cinque Fondi interni, che presentano diversi livelli di rischio. Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche di ciascun Fondo.

Quadrifoglio Conservativo: orientato soprattutto verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario), potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio basso ed un obiettivo di crescita contenuta e costante nel tempo.

Quadrifoglio Equilibrato: bilanciato tra valori mobiliari di natura azionaria ed obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria, potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50%.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo.

Quadrifoglio Dinamico: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 100% ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita elevata nel lungo termine.

Quadrifoglio Programma Europa: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio esclusivamente di Paesi europei. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 100 % ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita elevata nel lungo termine.

Quadrifoglio Flessibile: orientato verso valori mobiliari rappresentativi di capitale di rischio. Tuttavia, per le caratteristiche gestionali di questo Fondo, in relazione all'andamento dei mercati finanziari, il relativo portafoglio potrà comportare una presenza di valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria fino al 100% del portafoglio medesimo. Ne consegue che gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che può variare dallo 0% al 100%.

Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita elevata nel medio/lungo termine.

Gli investimenti dei cinque Fondi sopra descritti, saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'area OCSE.

Quadrifoglio Vita, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR, gestite da società selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti al gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.

Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi interni in valori mobiliari, quotati e non quotati, e disponibilità liquide.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione dei Fondi.

La Società, comunque, non garantisce né un rendimento minimo del Fondo né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interessato del loro controvalore in lire, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento.

Art. 5 - Regime delle spese

Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6;

- le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

Le spese a carico della Società sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 6 – Commissioni di gestione dei Fondi

La commissione di gestione è applicata, su base annua, secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

fondo interno	commissione annua in percentuale del patrimonio netto
Q. Conservativo	1,00%
Q. Equilibrato	1,30%
Q. Dinamico	1,60%
Q. Programma Europa	1,60%
Q. Flessibile	1,80%

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società calcola il valore complessivo netto di ogni Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza

temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;

- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento;
- l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo;
- la conversione in lire dei valori mobiliari espressi in valuta estera non appartenente all'area dell'Euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Art. 8 - Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle Quote viene calcolato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'art. 7, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

Il valore unitario delle Quote è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

Art. 9 - Scritture contabili

La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Società; essa redige:

- il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione di ciascun Fondo;
- un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione di ogni Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:

- note illustrative;
- prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
- prospetto di sintesi della sezione reddituale di ciascun Fondo del periodo di riferimento.

Il prospetto di sintesi del patrimonio ed il prospetto di sintesi della sezione reddituale di ciascun Fondo saranno messi a disposizione dei Contraenti presso la Sede della Società, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.

Art. 10 - Revisione contabile

La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, che:

- accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
- attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche;
- attesta la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 11 - Liquidazione di un Fondo.

Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all'interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.

I sottoscrittori di ciascuno dei Fondi verranno precedentemente informati, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 12 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento o per meglio perseguire gli interessi dei Contraenti.

Art. 13 – Modifiche ai Fondi interni

La Società, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni, così come definiti al precedente articolo 4. In tal caso il Contraente sarà informato in merito alle modifiche e potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società, il trasferimento su altri Fondi interni senza addebito di spese.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere, con cognizione di causa, il contratto di assicurazione sulla vita denominato “Quadrifoglio Coro”.

Essa è redatta sulla base delle disposizioni a tutela del consumatore, specificamente emanate dall’Unione Europea e recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA’

1. Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

Le assicurazioni di cui alla presente Nota Informativa saranno assunte da Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede e Direzione Generale in Via Stalingrado 53/2 – 40128 Bologna.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo “unit linked”, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle Quote di uno o più dei Fondi interni della Società.

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Rischi connessi all’acquisto di Quote dei Fondi.

I prodotti sopra descritti non prevedono alcuna garanzia di risultato: il rischio di investimento è a totale carico del Contraente.

Pertanto, l’importo liquidabile in caso di riscatto totale o di decesso dell’Assicurato non è predeterminabile e potrà essere superiore o inferiore al premio versato in funzione delle possibili variazioni del valore delle Quote, valore che a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In particolare i titoli di capitale, essendo legati all’andamento economico della società emittente, sono soggetti alle oscillazioni derivanti dalle aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno della medesima società. Anche i titoli obbligazionari, pur in misura minore, possono essere soggetti al rischio derivante dall’eventuale dissesto finanziario dell’ente emittente.

Inoltre, tutte le tipologie di titoli sono soggette a possibili perdite di valore derivanti dall’andamento del mercato borsistico.

Il Contraente, quindi, deve valutare con attenzione la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e scegliere quello più rispondente alle proprie esigenze, anche in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento previdenziale.

I Fondi sono descritti nella sezione C), “Informazioni relative ai Fondi interni”, che comprende anche la descrizione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche.

1. Prestazioni.

Il presente contratto, che non ha una durata contrattuale prefissata, si estingue con la morte dell’Assicurato, a seguito della quale la Società liquiderà ai Beneficiari designati un

importo calcolato con le modalità previste al successivo paragrafo 6.

Inoltre il Contraente ha la facoltà di porre fine al contratto mediante il riscatto totale della polizza. A seguito della richiesta di riscatto, la Società liquiderà al Contraente un importo calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo 7.

Il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di riscatto in una rendita vitalizia rivalutabile, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, così come indicato all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

2. Informazioni sui premi

Il presente contratto prevede l'attivazione di uno o più piani di versamenti ricorrenti successivi al versamento di un premio iniziale di importo non inferiore a lire 1,8 milioni.

I piani di versamenti ricorrenti, modificabili nell'importo e nella periodicità, così come riportato all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, potranno avere una cadenza annuale, con importo minimo di lire 1.800.000, semestrale, con importo minimo di lire 900.000, mensile, con importo minimo di lire 150.000. E' possibile inoltre effettuare versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore a lire 1.000.000. Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari, il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza.

3. Conversione dei premi in Quote.

I premi versati sono destinati all'acquisizione di un determinato numero di Quote del Fondo interno o dei Fondi interni scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione ed eventualmente modificati in un momento successivo.

L'importo del Premio investito in Quote, è pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo paragrafo 8.

Il numero delle Quote attribuite a ciascun contratto, è determinato dal rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra l'importo del Premio investito ed il valore unitario delle Quote. Il valore unitario delle Quote utilizzato per la conversione, è quello rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui:

- è stata sottoscritta la Proposta in caso di premio;
- è stato versato il premio ricorrente o aggiuntivo.

Qualora, nel periodo preso in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, il valore unitario della Quota sarà quello rilevato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi interni o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.

4. Trasferimento di Quote (Switch)

Trascorso un mese dalla data di effetto della polizza, il Contraente ha la facoltà di richiedere il trasferimento della propria posizione o di parte di essa ad un altro Fondo interno o ad altri Fondi interni fra quelli mesi a disposizione dalla Società ed illustrati alla sezione C) paragrafo 2.

La prima operazione di trasferimento, nel corso di ogni anno di durata contrattuale, sarà gratuita, indipendentemente dal

numero di Fondi coinvolti nell'operazione stessa, mentre quelle successive saranno gravate da un costo fisso di lire 50.000.

Il numero delle Quote del nuovo Fondo o dei nuovi Fondi sui quali viene trasferito l'investimento o parte di esso, è determinato dal rapporto fra il valore della polizza maturato nel Fondo o nei Fondi di provenienza, al netto dell'eventuale costo fisso, ed il valore unitario delle Quote del Fondo o dei Fondi di destinazione, come previsto al successivo paragrafo 5 lett. c).

5. Valore della polizza

In qualunque momento il valore della polizza è pari al numero delle Quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario delle stesse, con riferimento al Fondo interno o ai Fondi interni scelti dal Contraente.

Le Quote vengono attribuite a ciascun contratto secondo quanto specificato al precedente paragrafo 3.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo interessato, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda del caso preso in considerazione, è intervenuto il ricevimento, da parte della Società:

- a) della richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o parziale della polizza (paragrafo 7);
- b) della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa, nel caso di decesso dell'Assicurato (paragrafo 6);
- c) della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa, nel caso di trasferimento della posizione o di parte di essa ad altro Fondo interno o ad altri Fondi interni della Società (paragrafo 4);
- d) della comunicazione di recesso (paragrafo 10).

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

6. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza, la Società versa ai beneficiari designati un importo pari al 100% del valore della polizza.

7. Riscatto di Quote.

Riscatto totale.

Trascorsi i 30 giorni previsti per il periodo di recesso, il Contraente può chiedere il riscatto di tutte le Quote attribuite al contratto, inoltrando alla Società richiesta scritta di liquidazione del relativo valore.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle Quote di cui viene richiesto il riscatto, calcolato con le modalità illustrate al precedente paragrafo 5.

Il pagamento del valore di riscatto determina lo scioglimento del contratto.

Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale indicando esplicitamente il numero di Quote del Fondo o dei Fondi delle quali intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di Quote residue non può essere inferiore a 100.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto (sia totale che parziale) venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al controvalore delle relative Quote viene applicata una riduzione del 3%.

N. B.

E' opportuno rammentare che il presente contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di valore di riscatto, per cui l'esercizio del relativo diritto potrebbe comportare una penalizzazione economica per il Contraente.

Si consiglia pertanto di rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151; Fax 051/4153182; e.mail: quadrifogliovita@unipol.it) per richiedere l'importo liquidabile prima di prendere una decisione in merito.

8. I costi correlati al contratto.

A carico del Contraente sono previsti i seguenti costi:

- spese fisse di emissione del contratto, pari a L. 50.000, prelevate dal premio iniziale; L. 5.000 prelevate da ogni premio ricorrente; L. 20.000 prelevate da ogni premio aggiuntivo;
- caricamenti (spese per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto), determinati applicando un'aliquota percentuale al premio, già al netto delle spese fisse di emissione, decrescente in base al cumulo dei premi versati. Nella seguente tabella sono riportate le aliquote percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio complessivamente versato.

Cumulo premi versati	Caricamento percentuale
Inferiore a 5.000.000	4,00%
Uguale o superiore a L.5 milioni ma inferiore a L.10 milioni	3,00%
Uguale o superiore a L.10 milioni ma inferiore a L.20 milioni	2,50%
uguale o superiore a L.20 milioni ma inferiore a L.50 milioni	2,25%
uguale o superiore a L.50 milioni, ma inferiore a L.100 milioni	2,00%
uguale o superiore a L.100 milioni, ma inferiore a L.200 milioni	1,75%
uguale o superiore a L.200 milioni, ma inferiore a L.500 milioni	1,50%
uguale o superiore a L.500 milioni, ma inferiore a L1.000 milioni	1,00%
uguale o superiore a L.1.000 milioni, ma inferiore a L.2 miliardi	0,50%
uguale o superiore a L.2 miliardi, ma inferiore a L.5 miliardi	0,40%
uguale o superiore a L.5 miliardi	0,30%

Ai versamenti ricorrenti e aggiuntivi si applica l'aliquota percentuale corrispondente al cumulo dei premi versati, al netto dei premi riconducibili alle prestazioni già erogate a seguito di eventuali riscatti parziali;

- spese di trasferimento ad altro Fondo o ad altri Fondi della Società, pari a L. 50.000, applicabili solo per switch successivi al primo, effettuati nel corso dello stesso anno contrattuale.

Sono a carico del Fondo, e quindi indirettamente a carico del Contraente, gli oneri di cui al paragrafo 4 della sezione C) "Informazioni relative ai Fondi interni".

9. Modalità di richiesta delle prestazioni. Pagamenti della Società. Prescrizione.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto, deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione di cui all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151; Fax 051/4153182, e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

Si ricorda che il Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Modalità di esercizio del diritto di revoca della Proposta e di recesso.

Si rammenta che il Contraente ha la possibilità di revocare la Proposta di assicurazione o di recedere dal contratto, nei termini e con le modalità illustrate all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.

Trattamento fiscale dei versamenti

Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta.

Il premio relativo al contratto in oggetto non risulta detraibile (ex art. 13 bis lett. f) D.P.R. 917/86, così come modificato dal d.lgs. 47/2000 e successive modifiche o integrazioni).

Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- esenti da imposte dirette e da imposta sulle successioni, in caso di morte dell'Assicurato;
- se percepite in forma di capitale: soggette a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,50% della differenza fra somma dovuta dalla Società ed ammontare dei premi pagati. Su tale differenza verranno applicati elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente ad quella che sarebbe derivata se l'importo avesse subito una tassazione per maturazione. Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi liquidati nell'esercizio di attività commerciali, l'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, dove applicabile, varrà a titolo di acconto solo se certificata dalla società.;
- se percepite in forma di rendita: Il valore della rendita verrà determinato sull'importo del capitale al netto dell'imposizione richiamata al punto precedente. In corso di erogazione della rendita si tasseranno unicamente le rivalutazioni annue mediante applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

12. Aspetti legali.

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano

nell'asse ereditario e gli eredi non potranno quindi vantare su di esse alcun diritto.

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

13. Regole relative all'esame dei reclami.

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in via Del Quirinale n. 21, 00187 Roma (tel. 06 – 421331, fax 06 42133206. Per maggiori informazioni sull'ISVAP è possibile consultarne il sito all'indirizzo: www.isvap.it).

14. Legislazione applicabile

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

C. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI

1. Scopo e caratteristiche dei Fondi.

Quadrifoglio Vita ha attivato cinque Fondi (che sono speciali forme di gestione degli investimenti) denominati:

- Quadrifoglio Conservativo;
- Quadrifoglio Equilibrato;
- Quadrifoglio Dinamico;
- Quadrifoglio Programma Europa;
- Quadrifoglio Flessibile.

Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente deve scegliere il Fondo interno in cui sarà fatto confluire il premio da investire.

Nel paragrafo successivo viene indicata la tipologia delle attività finanziarie proprie di ciascun Fondo: il Contraente potrà, pertanto, apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e scegliere il Fondo più rispondente alle proprie esigenze.

2. Criteri degli investimenti

I cinque Fondi messi a disposizione dei Contraenti da Quadrifoglio Vita, presentano obiettivi e livelli di rischio diversi. Di seguito vengono indicati i criteri adottati dalla Società per determinare la composizione di ciascun Fondo.

Quadrifoglio Conservativo:

si pone l'obiettivo di realizzare una crescita del patrimonio, con priorità alla protezione dello stesso, attraverso una gestione caratterizzata da un profilo di rischio basso. I relativi

investimenti sono pertanto orientati soprattutto verso valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria; gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

Quadrifoglio Equilibrato: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita del patrimonio in presenza di una contenuta esposizione ai rischi di mercato. I relativi investimenti sono pertanto bilanciati tra valori mobiliari di natura obbligazionaria ed azionaria: questi ultimi potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50% del medesimo.

Quadrifoglio Dinamico: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termine, in presenza di una elevata esposizione ai rischi di mercato. Pertanto, i relativi investimenti sono effettuati soprattutto in valori mobiliari di natura azionaria che saranno presenti nel portafoglio del Fondo in una percentuale compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%.

Quadrifoglio Programma Europa: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termine, in presenza di una elevata esposizione ai rischi di mercato. I relativi investimenti sono effettuati soprattutto in valori mobiliari di natura azionaria, esclusivamente di Paesi europei, che saranno presenti nel portafoglio del Fondo in una percentuale compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%.

Quadrifoglio Flessibile: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel medio/lungo termine, in presenza di una elevata esposizione ai rischi di mercato. Pertanto i relativi investimenti sono effettuati prevalentemente in valori mobiliari di natura azionaria. Peraltro, i criteri di gestione di questo Fondo sono caratterizzati dalla massima flessibilità nella composizione del relativo portafoglio, con l'intento di attuare una politica degli investimenti idonea a cogliere al meglio le opportunità offerte dagli andamenti del mercato azionario e obbligazionario.

Ne consegue che gli investimenti di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che potrà variare dallo 0% al 100%. Analoghe percentuali potranno trovare applicazione per gli investimenti di natura obbligazionaria.

Gli investimenti dei cinque Fondi sopra descritti, saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'OCSE.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, colloca prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR. (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di società diverse, selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti allo stesso Gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.

Resta comunque ferma, per la Società, la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in valori mobiliari quotati e non quotati e disponibilità liquide.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione dei Fondi.

La Società comunque non garantisce né un rendimento minimo dei Fondi né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interessato del loro controvalore in lire secondo le indicazioni e le date previste alle Condizioni di assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse, da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento.

3. Patrimonio netto del Fondo interno e valore unitario delle Quote.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo interno ha effettuato gli investimenti, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti all'articolo 7 del Regolamento dei Fondi Assicurativi di Investimento inserito nel presente fascicolo.

Il patrimonio netto del Fondo interno è suddiviso in Quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.

Il valore unitario delle Quote viene determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo interno per il numero delle Quote in circolazione nello stesso giorno; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà rilevato il primo giorno utile successivo.

4. Oneri a carico del Fondo

Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione, applicata nella misura percentuale indicata nella tabella sottostante;

fondo interno	commissione annua in percentuale del patrimonio netto
Q. Conservativo	1,00%
Q. Equilibrato	1,30%
Q. Dinamico	1,60%
Q. Programma Europa	1,60%
Q. Flessibile	1,80%

- le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

Indirettamente diventano oneri a carico del Fondo, e quindi del Contraente, gli oneri di gestione applicati dai gestori dei Fondi Comuni acquistati.

D) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.

1) Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione A).

2) Informazioni relative al contratto.

A seguito del versamento del premio iniziale, o di un premio ricorrente o aggiuntivo, la Società invia al Contraente una comunicazione contenente il numero ed il valore unitario delle Quote sottoscritte, relativamente al Fondo interno prescelto.

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza, la Società invierà al Contraente un documento nel quale saranno riportati il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto, il loro valore unitario, il valore della polizza ed il relativo valore di riscatto.

Inoltre, al Contraente verrà sollecitamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

3. Informazioni relative ai Fondi interni.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, viene messo a disposizione del pubblico, presso la Sede della Società, il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo interno. Questo rendiconto è certificato da una Società di revisione – iscritta all’Albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/3/75 – che:

- accerta la determinazione del valore unitario della Quota e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo interno;
- attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti dalla Società nei confronti dei Contraenti.

Il valore delle Quote è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.